



Segreteria Regionale UIL-FPL F.V.G.

Via IX giugno 40

34074 Monfalcone (GO)

Tel. 349 2171512 – 349 2501001

Mail: uil.fpl@regione.fvg.it

Al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia

presidente@regione.fvg.it

Al Presidente del Consiglio Regionale

franco.iacop@regione.fvg.it

Ai Consiglieri Regionali

All' Assessore Risorse Agricole e Forestali

assessoreagricoltura@regione.fvg.it

All' assessore alla Funzione Pubblica

assessorefunzionepubblica@regione.fvg.it

Al Direttore Generale della Regione Friuli Venezia Giulia

direzionegenerale@regione.fvg.it

Oggetto: Sostegno UIL-FPL al ddl 2696 del Senatore Lanièce anche per il Corpo Forestale Regionale del Friuli Venezia Giulia. Richiesta di intervento formale da parte della Regione F.V.G..

Egr. Presidenti della Regione e del Consiglio Regionale, Consiglieri, Assessori e Direttore Generale, premesso che la L. 124/2015 (c.d. Legge Madia) in riferimento alla soppressione del Corpo Forestale dello Stato, al comma 7 dell'art.8, dispone **“Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi Forestali Regionali e Provinciali”** anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, salve le diverse determinazioni organizzative che, comunque, garantiscono il coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela ambientale, del territorio e del mare, nonché la sicurezza e i controlli nel settore agroalimentare.

Poiché dal 1 gennaio 2017, in applicazione dei decreti attuativi della Legge 124/2015, si è concretizzato lo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato, transitato con le sue competenze in altre forze di polizia, vigili del fuoco e ministeri. Visto che il personale del Corpo Forestale della Regione Friuli Venezia Giulia **svolge le stesse funzioni** svolte sino al 31.12.2016 dal Corpo Forestale dello Stato e visto altresì che il 17 febbraio 2017 è stato presentato il DDL 2696 dal Senatore Albert Lanièce che è riferito a **“Disposizioni per l’inserimento dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto**

speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano nel Comparto Sicurezza e per l'allineamento del trattamento pensionistico con quello percepito dalle forze di polizia". Considerato i compiti i ruoli e le responsabilità relative svolti dal Corpo Forestale Regionale, non da ultimo l'intervento contro gli incendi boschivi così come fatte salve dalla L.124/2015.

Si chiede al sig. Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e al Consiglio Regionale, di sostenere, anche con atti formali e in tutte le sedi istituzionali il DDL 2696 che, se approvato, renderebbe giustizia al meritorio lavoro svolto in questi anni dalle donne e dagli uomini del Corpo Forestale della nostra Regione per la salvaguardia del nostro patrimonio ambientale e del territorio.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti,

La Segreteria Regionale UIL – FPL FVG

Di seguito si forniscono ulteriori informazioni a supporto della nostra richiesta.

LA MATERIA "FORESTALE" NEGLI STATUTI SPECIALI

L'art. 116 della Costituzione della Repubblica Italiana prevede che alle cinque Regioni a statuto speciale - Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta - sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo gli statuti speciali adottati con leggi costituzionali. Gli statuti speciali furono adottati dalla stessa Assemblea costituente nel 1948 in Sicilia (*regio decreto n.455 del 15 maggio 1946, convertito nella legge costituzionale n.2 del 26 febbraio 1948*), Sardegna (*legge cost. n.3 del 26 febbraio 1948*), in Valle d'Aosta (*legge cost. n.4 del 26 febbraio 1948*) e in Trentino-Alto Adige (*legge cost. n.5 del 26 febbraio 1948*) e nel 1963 fu attivata l'autonomia speciale anche per il Friuli Venezia Giulia (*legge cost. n.1 del 31 gennaio 1963*).

Tra le competenze legislative esclusive delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, oltre alla materia «foreste» rientra di norma anche quella del «corpo forestale».

Ogni realtà autonoma ha di fatto istituito il proprio corpo forestale definendone l'assetto istituzionale, organizzativo e funzionale al fine di poter esercitare nei territori di rispettiva competenza sia le funzioni che il Corpo forestale dello Stato esercita sul territorio nazionale, nonché quelle ad essi demandate da leggi e regolamenti interni.

IL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (320mila ettari di bosco)

Con L.R. 28 marzo 1968, n. 22 (Ordinamento degli Uffici del Consiglio e dell'Amministrazione regionali) venne istituita la Direzione regionale delle foreste e poi con L.R. 10 novembre 1969, n. 36 si stabilirono lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle carriere degli Ispettori, dei Sottufficiali e delle Guardie del Corpo forestale regionale. Con il successivo Regolamento il Corpo forestale regionale viene definito corpo tecnico con funzioni di polizia, specializzato nella tutela della natura. L'attività di

vigilanza e controllo del Corpo comprende tutte le attività che ricadono sotto le varie normative di tutela dell'ambiente (quindi aree protette, rifiuti, urbanistica in zone protette) ma anche di polizia idraulica e polizia veterinaria, tanto che nella Regione Friuli Venezia Giulia il Corpo forestale è l'unico organismo con competenza generale in materia di polizia ambientale. Il Corpo forestale regionale svolge compiti tecnici, amministrativi, di gestione, di vigilanza e di polizia nelle materie forestale e della bonifica montana. Il personale è inquadrato in specifiche categorie e profili professionali:

- categoria FA: profilo professionale di guardia;
- categoria FB: profilo professionale di maresciallo;
- categoria FC: profilo professionale di ispettore.

All'interno del comparto del personale della Regione Friuli Venezia Giulia è stata definita un'area specifica (Area Forestale) in cui sono inquadrati SOLO i dipendenti del Corpo Forestale Regionale.

La guardia svolge mansioni a carattere operativo riservate al Corpo forestale regionale da leggi e regolamenti inerenti foreste, flora, fauna, caccia, pesca e tutela dell'ambiente della Regione e riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Il maresciallo del Corpo forestale regionale svolge le mansioni a carattere operativo di livello specializzato riservate al Corpo forestale regionale. Adempie ai compiti tecnici e di vigilanza inerenti le foreste, la flora, la fauna, la caccia, la pesca e la tutela dell'ambiente della Regione e riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

L'ispettore del Corpo forestale regionale adempie a compiti di coordinamento nel campo delle discipline forestali, naturalistiche e della difesa dell'ambiente e del patrimonio forestale, venatorio, faunistico, ittico. Riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Per gli appartenenti al Corpo forestale della Regione Friuli Venezia Giulia, altresì, l'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 1116/1965, prevede che agli impiegati della carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico dei sottufficiali e guardie forestali della Regione, può essere riconosciuta, con decreto del Commissario del Governo nella Regione, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Tutti i componenti del Corpo Forestale della Regione Friuli Venezia Giulia attualmente hanno la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza. È bene ricordare che sono Ufficiali di Pubblica Sicurezza solo alcune figure apicali delle carriere prefettizie e delle quattro Forze di Polizia.

Nel 2015 è stato approvato un importante emendamento alla legge di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche il quale sancisce, anche se non c'era la necessità giuridica di farlo (esistendo i CFR e CFP in virtù di leggi costituzionali), che i CFR ed i CFP continueranno a svolgere le attività svolte fino ad allora. È la legge che sancisce la scomparsa del CFS dall'ordinamento italiano.

In dettaglio la Legge 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" all'art. Art. 8 "Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato" comma 7 prevede che:

"Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia e salve le diverse determinazioni organizzative, da assumere con norme di attuazione degli statuti speciali, che

comunque garantiscano il coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché la sicurezza e i controlli nel settore agroalimentare. Restano altresì ferme le funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni e province autonome in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.”

Le disposizioni per attuare questa eliminazione sono contenute nel DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 177 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (CFS), ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” in vigore dal 01/01/2017, ha previsto le modalità con cui sciogliere il CFS, e non i CFR che continuano ad esistere e proseguono nella loro attività di controllo e presidio del territorio svolgendo le attività una volta svolte dal CFS, ora da Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco.

In sintesi possiamo affermare che:

- le attività di controllo e vigilanza svolte dai CFR continuano ad essere quelle di sempre (ovvero quelle che un tempo venivano svolte dal CFS) ed ora sono suddivise tra Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco;
- i CFR svolgono le stesse attività di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria svolte dalle Forze di Polizia (anche se nel solo ambito di competenza regionale e provinciale) e prevedono l'utilizzo del personale sia da parte delle Procure della Repubblica che delle Prefetture e delle Questure per attività di Ordine Pubblico (sicurezza in occasione di visite di capi di stato, gestione emergenza profughi e migranti);
- si continua a svolgere l'attività di spegnimento incendi boschivi con la direzioni delle operazioni di spegnimento ora svolte a livello nazionale dai Vigili del Fuoco;
- continuano ad essere svolti lavori usuranti riconducibili agli orari di servizio (h24 e 365 giorni all'anno) dalle montagne (servizio controllo piste da sci, rilievi nevi e valanghe, ecc.) al mare (vigilanza con natanti di servizio sulla costa ed in laguna);
- si continua a svolgere attività di pubblico soccorso svolgendo il CFR del FVG anche attività di Protezione Civile;
- a riprova del fatto che il nostro CFR svolge attività particolarmente impegnative e pericolose connesse all'ambiente di lavoro, alle attrezzature ed ai mezzi utilizzati, alle funzioni di polizia e controllo del territorio in ogni condizione di tempo e di spazio, il datore di lavoro sta facendo fare al personale forestale dei corsi specifici “Alto rischio” dove vengono riassunte molte delle attività svolte. Il datore di lavoro riconosce, *de facto* le funzioni svolte dai forestali.

In poche parole, appoggiando DDL 2696 la UIL-FPL, chiede che al personale forestale vengano estese le stesse garanzie previdenziali e pensionistiche riconosciute giustamente a chi svolge le stesse funzioni sia sui territori delle regioni e province autonome che sul resto del territorio. Non si tratta quindi di un privilegio ma del riconoscimento di un giusto trattamento.

SI SOTTOLINEA CHE:

Il DDL 2696 NON prevede la militarizzazione dei CFR e CFP!

Il DDL 2696 NON prevede la trasformazione dei CFR in Forze di Polizia!

Il DDL 2696 CHIEDE SOLO il riconoscimento al CFR degli stessi trattamenti riconosciuti alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ed ai Vigili del Fuoco perché la TIPOLOGIA DI SERVIZIO E' ANALOGA.

Alleghiamo alla presente il DDL 2696 ed i riferimenti normativi che si chiede di modificare.

Articolo 1

(Modifica alla legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 19, della legge 4 novembre 2010, n. 183, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni e le Province autonome interessate riconoscono la specificità del ruolo dei Corpi forestali e dei Corpi dei Vigili del Fuoco delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 2

(Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono equiparati alla Forza di Polizia che ha assorbito il Corpo forestale dello Stato. Conseguentemente tali Corpi sono ricompresi tra quelli cui si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1998.

Articolo 3

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nel limite milioni di 50 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 4

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.

Legge 4 novembre 2010, n. 183

"Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 novembre 2010 - Suppl. Ordinario n. 243

Art.

19.

(Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, e' riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni e le Province autonome interessate riconoscono la specificità del ruolo dei Corpi forestali e dei Corpi dei Vigili

del Fuoco delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano.

2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 e' definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.

3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.

Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165

"Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché' del personale non contrattualizzato del pubblico impiego"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997

Art.

6.

Accesso alla pensione di anzianita'

1. Il diritto alla pensione di anzianita' si consegue secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25, 26, 27 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. In considerazione della specificita' del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei rispettivi settori di attivita', il diritto alla pensione di anzianita' si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianita' contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, così come modificata in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza le riduzioni percentuali previste dalla citata legge n. 335 del 1995, ed in corrispondenza dell'eta' anagrafica fissata nella [tabella B](#) allegata al presente decreto.

DECRETO 30 marzo 1998. Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianita' dei pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1998.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

Visti i commi da 6 a 9 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che regolano i requisiti anagrafici e di contribuzione per i trattamenti pensionistici di anzianita' ed i termini per l'esercizio del diritto di accesso ai trattamenti medesimi; Visto il comma 55 del predetto art. 59, che deferisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quelli del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e per gli affari regionali il compito di determinare, nel rispetto degli equilibri di bilancio per le forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, termini di accesso ai trattamenti pensionistici di anzianita' diversi da quelli richiamati nelle disposizioni in premessa per i lavoratori che abbiano presentato le relative domande in data anteriore al 3 novembre 1997, secondo criteri che tengano conto della maggiore eta' anagrafica ed anzianita' contributiva, nonché' della data di presentazione delle domande ovvero dell'intervenuta estinzione del rapporto di lavoro; Considerato che, per il personale del comparto scuola, occorre tenere presente anche il disposto di cui al comma 9 del predetto art. 59, che disciplina, tra l'altro, il collocamento a riposo in due scaglioni, equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno

scolastico o accademico 1998-1999 ed in quello 1999-2000, del personale la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15 marzo 1997, non e' stata accolta per effetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito con modificazioni, nella legge 18 luglio 1997, n. 229, e che pertanto occorre provvedere per il personale del comparto scuola che ha presentato domanda di dimissioni dal servizio nel periodo intercorrente tra il 16 marzo ed il 2 novembre del 1997; Ritenuto che il predetto personale del comparto scuola, fermo restando per esso il diritto di accesso al trattamento pensionistico per i casi di maturazione dei requisiti previsti dai commi 6 e 7 dell'art. 59 rispettivamente entro il 31 dicembre del 1998 e il 31 dicembre 1999, non possa che essere collocato a riposo se non dopo il personale gia' contingentato ai sensi del richiamato comma 9 e, pertanto, nell'anno scolastico o accademico 2000-2001 in misura peraltro non superiore all'entita' del personale contingentato nell'anno scolastico accademico 1999-2000 e, per la parte eventualmente eccedente, nell'anno scolastico o accademico 2001-2002; Tenuto conto, per un verso, dei complessivi andamenti finanziari delle relative gestioni pensionistiche anche con riferimento agli effetti derivanti dalla riforma previdenziale e, per l'altro, delle effettuate rilevazioni in ordine alle domande;

Decreta:

Art. 1.

Per gli iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, fatta esclusione per il personale del comparto scuola e per il personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei cui confronti trova applicazione l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che hanno presentato domanda per l'accesso al pensionamento di anzianita' anteriormente al 3 novembre 1997, accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza, l'accesso medesimo e' consentito:

a) al 1 aprile 1998 per i casi di definitiva estinzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 1997 a condizione che a tale ultima data fossero possedute le prescritte condizioni di accesso al pensionamento; **b)** alle date indicate nell'acclusa tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto, a condizione che i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva ivi previsti siano stati maturati prima della data di entrata in vigore della accennata legge n. 449 del 1997.

Art. 2.

I dipendenti del comparto scuola che hanno presentato domanda di dimissioni dal servizio nel periodo intercorrente tra il 16 marzo ed il 2 novembre del 1997, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 26 e 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono collocati a riposo nell'anno scolastico o accademico 2000-2001 nel limite del contingentamento richiamato in premessa ovvero, per gli eventuali casi di incapacita, nell'anno successivo. Nel caso di eccedenza il Ministro della pubblica istruzione formera' la graduatoria degli aventi diritto in base ai criteri di maggiore anzianita' anagrafica ed anzianita' contributiva, nonche' di data di presentazione della domanda.

Roma, 30 marzo 1998

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale **Treu**

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica **Ciampi**

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali **Bassanini**

REQUISITI AL 31 DICEMBRE 1997 Requisiti minimi di età'	Requisiti minimi di contribuzione	Date per l'accesso al pensionamento
senza limite	36 anni	1 aprile 1998
52 anni	35 anni	1 aprile 1998
inferiore a 52 anni	35 anni	1 luglio 1998
56 anni	34 anni	1 ottobre 1998
senza limite	34 anni	1 gennaio 1999
senza limite	33 anni	1 aprile 1999
senza limite	32 anni	1 luglio
senza limite	31 anni	1 ottobre 1999
senza limite	30 anni	1 gennaio 2000
senza limite	inferiore a 30 anni	1 aprile 2000